

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

### **Non imponibile l'utilizzo del fondo spese formato con l'avanzo di fusione**

di Fabio Landuzzi

Seminario di specializzazione

## L'UTILIZZO DELLE OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE PER AFFRONTARE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **Corte di Cassazione** nella [Ordinanza n. 15757/2020](#) ha affermato il seguente interessante **principio di diritto**: “In base ai **principi della neutralità e della simmetria fiscale della fusione e della scissione di società** (articoli 172 e 173 *Tuir*), **l'avanzo da annullamento** – generato da una serie di operazioni straordinarie (fusione, scissione, etc.), che sia riconducibile alla **sopravvalutazione del patrimonio netto** della società fusa o incorporata rispetto al suo valore effettivo, o alla **previsione di perdite ed oneri futuri** o di un **badwill** correlato alle attività della società fusa o incorporata – ove sia **iscritto**, ex articolo 2504-bis, quarto comma, cod. civ., tra i **fondi ed oneri del passivo dello stato patrimoniale** della società risultante dalla fusione o della società incorporante e, quindi, sia effettivamente **utilizzato per la copertura degli oneri e delle perdite** civilistiche della società fusa o incorporata (al momento del loro manifestarsi), è **irrilevante sotto il profilo fiscale**, nel senso che non determina alcun prelievo fiscale”.

La vicenda nasce da un **accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate** nei confronti di una società beneficiaria di una scissione, a sua volta preceduta da una  **fusione da cui era emerso un avanzo da annullamento**; tale avanzo, per la parte eccedente la quota allocata alla ricostituzione di eventuali riserve in sospensione di imposta, venne **iscritto in fondo per rischi ed oneri futuri** in considerazione del **badwill** ascrivibile al compendio aziendale e, in generale, alla **previsione di perdite future**; tale fondo venne poi **utilizzato l'anno seguente proprio per la copertura di perdite** sofferte nella gestione dell'impresa.

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato che tale utilizzo del fondo per rischi ed oneri formato dall'avanzo di annullamento dovesse concorrere alla **formazione del risultato imponibile** nell'esercizio del suo utilizzo, tanto nel caso di **riversamento al conto economico**, quanto nel caso di **utilizzo diretto a copertura delle perdite**.

La **Corte di Cassazione**, nell'Ordinanza in commento, conferma invece la correttezza del

comportamento tenuto dalla società e l'assoluta **assenza di presupposti impositivi** nel caso di specie, e lo fa muovendo essenzialmente da **tre presupposti fondamentali**:

1. il primo, di contenuto civilistico e relativo alla **natura giuridica della fusione** come **vicenda meramente modificativa dell'assetto societario** dell'impresa, priva di qualsivoglia effetto estintivo e tantomeno successorio (tesi condivisa ampiamente in giurisprudenza: **Cassazione, SS.UU., n. 2637/2006, Cassazione, n. 3220/2019**);
2. il secondo, di contenuto sempre civilistico e di estrazione contabile, il quale si richiama al disposto di cui all'**ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 2504-bis cod. civ. e dell'Oic 4**, ai sensi del quale se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di **risultati economici sfavorevoli**, in una voce dei **fondi per rischi ed oneri**;
3. il terzo tassello è infine di matrice fiscale, e richiama il **principio di neutralità della fusione** (e della scissione) la quale, come sottolinea la Cassazione, non comportando alcuna soluzione di continuità nella gestione dell'impresa, **non realizza trasferimento di ricchezza** da una società all'altra, e **né produce una vicenda estintiva** o costitutiva di un ente, ma solo un mutamento dell'atto costitutivo, senza perciò poter **mai portare all'emersione di materia imponibile**.

Tale principio risulta peraltro affermato in modo molto chiaro proprio nella **Relazione di accompagnamento allo schema del Tuir**, in cui si precisa che anche la fusione, come la trasformazione, nel sistema delle imposte sui redditi, conserva le caratteristiche che le sono proprie nel diritto civile; si tratta perciò di operazioni che **attengono esclusivamente allo status di imprenditore**, e non alla gestione dell'impresa, così che esse lasciano "*inalterati i rapporti giuridici esterni, compresi quelli tributari*" e quindi **non possono costituire "fatti generatori di redditi o perdite"**.